

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RicercaArte**

### **ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione artistico-culturale denominata **RicercaArte** con sede in Alcamo (TP), via Leone XIII n. 96 – cap 91011  
L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

### **ART. 2 – FINALITA'**

L'Associazione, formata da cultori ed amatori dell'Arte ha i seguenti scopi:

- collegare gli interessi tendenti alla cultura artistica;
- curare con ogni mezzo possibile la diffusione dell'amore verso l'Arte nelle sue varie manifestazioni;
- aiutare e incoraggiare i giovani artisti, letterati e studiosi;
- organizzare conferenze e convegni;
- allestire esposizioni artistiche;
- promuovere visite guidate di interesse culturale;
- curare la stampa di pubblicazioni indirizzate ai soci;
- assumere posizione con interessamento ed efficacia in ogni questione d'arte e di cultura.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione con altre associazioni, società od Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

La realizzazione delle finalità sopra descritte potrà essere perseguita attraverso le seguenti attività:

- mostre;
- conferenze;
- gite;
- attività didattiche;
- realizzazione di inviti, cataloghi, ...;
- corsi specialistici ed ogni altra attività che persegua lo scopo sociale.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

### **ART. 3 – DURATA**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### **ART. 4 – SOCI**

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari;
- soci sostenitori.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono **soci fondatori** le persone che partecipano all'atto costitutivo e compongono il primo nucleo dei soci ordinari.

Sono **soci ordinari** le persone o gli enti che condividono in modo espresso gli scopi dell'Associazione e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del rapporto associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci.

Sono **soci onorari** le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte e su proposta del Consiglio Direttivo per particolari meriti professionali e artistici e/o perché abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e allo sviluppo dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Sono **soci sostenitori** le persone, gli Enti, le Istituzioni, le Società, le Associazioni che, in sintonia con le finalità dell'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni e contributi.

### **ART. 5 – AMMISSIONE DEI SOCI**

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

### **ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, godono:

- del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- dell'elettorato attivo e passivo;
- del diritto a partecipare a tutte le attività sociali.

La quota o il contributo associativo è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00), fissata dai soci fondatori.

## **ART. 7 – PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI**

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione;
- da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dall'art. 2 del presente statuto;
- da ogni altro tipo di entrate.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

## **ART. 8 – ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore Artistico.
- Il Segretario
- Il Tesoriere.

## **ART. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

È di competenza dell'assemblea ordinaria:

- L'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociali;
- L'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- La nomina del Presidente e del Direttore Artistico.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- Lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e per la destinazione di avanzi o coperture di disavanzi.

## **ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri e nel proprio ambito elegge il Presidente e il Direttore Artistico. Nomina anche il Segretario e il Tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza semplice.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Deliberare sull'ammissione dei soci;
- Proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità;
- Approvare i bilanci preventivo e il bilancio a rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea e deliberare, l'entità delle quote associative annue;
- Curare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

## **ART. 11 – CARICHE SOCIALI**

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il rappresentante in ogni evenienza.

Il Direttore Artistico si occupa di tutta la parte organizzativa riguardante l'attività artistica propria dell'Associazione. Inoltre sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## **ART. 12 – ESERCIZIO SOCIALE**

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

## **ART. 13 - BILANCIO E RISULTATI DI GESTIONE**

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese: tale complesso di documenti deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 14 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse e accessorie;
- proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Eventuali avanzi dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 15 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, l'eventuale patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### **ART. 16 – MODIFICHE**

Le modifiche al presente Statuto spettano ai componenti, riuniti in Assemblea, in presenza della maggioranza, con il consenso dei tre quarti degli stessi.

#### **ART. 17 – NORME FINALI**

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.

PALERMO, 2 gennaio 2007